



COMUNE DI FIANO

PROVINCIA DI TORINO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

P.E.C.: polizia.locale.fiano.to@pec.it

Ordinanza n. 957	Anno 2020	Registro Ordinanze
------------------	-----------	--------------------

Oggetto:	modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale su via Torino e via Cafasse, tratto S.P. 240, tra le progressive km 0+137 e km 0+157, causa lavori di allacciamento di condotta fognaria.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Preso atto che la Società SMAT S.p.A. ha commissionato l'intervento di risoluzione della criticità fognaria lungo la S.P. 240 di Fiano tra le progressive km 0+137 e 0+157 (tratto di via Torino intersezione via Cafasse);

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 2957 del 30/07/2020 della Città Metropolitana di Torino, avente ad oggetto "Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante di istituzione di obblighi e limitazioni al transito con temporanea sospensione della circolazione e delimitazione di area di cantiere (intervento su criticità fognaria – piazza Ottavio Borla);

Preso atto che

- il D. L. è l'ing. MAGNI Luca (studio Rosso ingegneri associati s.r.l. – via Rosolino Pilo, 11 Torino);
- il CSE è l'ing. AMBROGIO Fabio (studio Rosso ingegneri associati S.r.l. - via Rosolino Pilo, 11- TORINO);
- l'impresa esecutrice è la ditta V.I.C.O. Valdostana Impresa Costruzioni S.r.l. loc. Closallaz, 1 – 11020 HONE (AO);
- come da comunicazione e-mail del D.L. in data 28/07/2020 l'intervento è stato programmato nel periodo dal 07/03/2020 al 15/09/2020, ed è stato suddiviso in più fasi per ridurre al massimo le interferenze con il traffico, ma resta inevitabile la sospensione completa della circolazione lungo la S.P. n. 240 "di Fiano" dalla progressiva km 0+100 alla progressiva 0+300, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli allacciamenti principali ed all'attraversamento stradale;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito:

- alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli con deviazione (in base alle fasi lavorative), lungo la S.P. n. 240 "di Fiano" dal km 0+100 al km 0+300 nel comune di Fiano (TO) dal giorno 07/08/2020 al giorno 15/09/2020 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati, con lavori di cantieri organizzati in due fasi temporali distinte;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

dalle ore 07.00 del giorno 10 agosto 2020 e fino alle ore 20.00 del giorno 15 settembre 2020, e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopra indicati seguenti modifiche temporanee della regolamentazione della circolazione:

1. **La circolazione stradale nei pressi dell'area del cantiere è interdetta e sarà consentita unicamente ai cittadini residenti ed aventi titolo** e dovrà svolgersi con limite di velocità massima a 30 km/h e sarà in vigore il divieto di sorpasso per tutti i veicoli;
2. Nel tratto di via Torino (S.P. 240) compreso fra la chilometrica 0+137 e l'intersezione con via Cafasse sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianti semaforici mobili;
3. Durante la prima fase di programmazione dei lavori stradali, oltre al già citato doppio senso di circolazione alternato su via Torino, le direzioni di marcia consentite saranno le seguenti:
 - Da via Torino con direzione piazza Borla;
 - Da piazza Borla direzione via Torino;
 - Da via Cafasse, istituzione di senso unico con direzione Piazza Borla, con la creazione di un'idonea segnaletica orizzontale e verticale provvisoria di stop ed obbligo di svolta a destra;
4. Durante la seconda fase di programmazione dei lavori stradali, via Cafasse (S.P. 240) nel tratto compreso fra l'intersezione con via Torino e la chilometrica 0+157, sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli;
5. Idonee presegnalazioni dell'area oggetto del divieto di transito, dovranno essere collocate:
 - all'intersezione di via Cafasse con via Arcour, con indicazione di svoltare a sinistra verso la stessa per invertire la marcia;
 - in via Roma, all'altezza del civico 12 (interno Ufficio Postale), secondo la direzione di marcia da Piazza XXV Aprile, verso il centro di Fiano, con indicazione di svoltare a sinistra in via Roma verso l'Ufficio Postale per invertire la marcia e tornare in piazza XXV Aprile;
 - in via Torino, in prossimità del peso pubblico, secondo la direzione di marcia da Robassomero verso La Cassa, con il divieto di svolta a destra verso l'area cantiere.
 - in via Baratonina, all'intersezione con via Borla, direzione Fiano centro.
6. Dalle ore 20.00 di domenica 09 agosto 2020 e fino al termine dei lavori è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via Torino (S.P. 240) nel tratto compreso tra l'intersezione della stessa con strada del

Ghet e la chilometrica 0+200 di via Cafasse (S.P. 240); il predetto divieto, troverà applicazione anche sull'area parcheggi antistante l'edificio posto al n.c. 3.

7. Dai divieti di transito nelle aree interdette dalla circolazione sono esclusi, qualora i lavori lo consentano in sicurezza, i veicoli al servizio della popolazione residente, degli aventi titolo compresi i mezzi degli addetti al cantiere, delle persone diversamente abili, nonché Forze dell'Ordine e Protezione Civile.

- il Direttore dei Lavori ing. MAGNI Luca (studio Rosso ingegneri associati S.r.l. - via Rosolino Pilo, 11- TORINO) e-mail : magni@sria.it;
- il CSE ing. AMBROGIO Fabio (studio Rosso ingegneri associati S.r.l. - via Rosolino Pilo, 11- TORINO);
- Il personale della ditta V.I.C.O. s.r.l. – HOME (AO) (responsabili geom. DANNA Maurizio cell. 348/7319120 e geom. PRAMOTTON Andrea cell. 348/6555890), nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020” oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35- 36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Fiano da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio; l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea, sarà da collocarsi a cura della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

AVVERTE CHE

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n.241 si comunica che:

- L'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale di Fiano, ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento;
- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Commissario Gianluca MANTELLI;
- Ai sensi dell'art.37/3° comma C.d.S. si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità previste dall'art.74 del Regolamento C.d.S.

Fiano, li 03.08.2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(Commissario Gianluca MANTELLI)